

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZANON, COLLESELLI, CACCHIOLI, BRUGGER, ROSSI DORIA,
VERONESI, DE MARZI, SPAGNOLLI e CIFARELLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1972

Norme per l'inclusione dei dottori agronomi e forestali nell'elenco dei tecnici abilitati di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, e di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ambito della difesa del suolo e dell'ambiente non esiste attualmente categoria professionale più qualificata di quella dei dottori in scienze agrarie o dei dottori in scienze forestali in quanto le materie formanti i corsi accademici di studio sono strettamente attinenti alle attività ed alle caratteristiche implicite ed esplicite dei luoghi ove si svolge la vita vegetale ed animale. Le materie stesse che formano oggetto dei rispettivi esami di abilitazione interessano varie branche della tecnica (costruzioni, tecnica della bonifica, idraulica agraria, sistemazioni idraulico-forestali, industrie, ecc.) e della biologia (botanica, coltivazioni, apicoltura, selvicoltura, zoologia, patologia vegetale, ecc.).

Si è però dovuto constatare che la legge 5 novembre 1971, n. 1086, che in parte modifica l'ormai superato e carente regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, non ha inspiegabilmente previsto all'articolo 2, primo e secondo comma, l'inclusione fra i progettisti ed i direttori dei lavori delle opere in conglomerato cementizio armato normale o pre-compresso e di quelle in struttura metallica di cui all'articolo 1 di detta legge, dei laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali regolarmente abilitati alla libera professione.

Dato però che il regolamento per l'esercizio professionale di detti tecnici di cui al regio decreto 25 novembre 1929, n. 2248 (*Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1930, n. 17),

fissa chiaramente le competenze di attività professionale di questa categoria e precisamente all'articolo 17 afferma: « Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione dei dottori in scienze agrarie e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altra professione. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni degli articoli da 18 a 23 del regolamento approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, per quanto concerne i rapporti fra le professioni dei geometri, degli ingegneri civili, dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari », e tenendo presente che il regolamento per la professione di geometra, approvato con regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274 (*Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 1929, n. 63), per quanto riguarda le opere in cemento armato, equipara la professione del geometra a quella della precedente categoria tecnica (vedi articolo 16 e articolo 19 di detto regolamento:

Art. 19. — « La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere *b*), *e*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *o*), dell'articolo 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie. La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera *p*) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente ».

Art. 16. — « (*omissis*)... lettera *l*) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone; nonchè di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori di irrigazione e di bonifica, ... (*omissis*) ».

tenuto conto che la preparazione universitaria nel campo delle costruzioni dei laureati in scienze agrarie e in scienze forestali è adeguata ai tempi moderni ed indubbiamente non è affatto inferiore a quella delle

categorie dei diplomati, inclusi nell'elenco di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, — tanto è vero che vi sono laureati in scienze agrarie liberi docenti in costruzioni rurali che tengono corsi nelle stesse facoltà di ingegneria — visto che oltre agli esami dei corsi di studio per l'ottenimento del diploma di laurea i laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali debbono sostenere anche, come è stato già sottolineato, un difficile e serio esame di abilitazione prima di potere esercitare la libera professione, e considerato che le attuali incombenze ed i futuri compiti derivanti dalla necessità di sistemazione idraulico-agraria, idraulico-forestale, di interventi idro-geologici e di bonifica e, in un'ampia visione, di difesa del suolo (vedi relazione « De Marchi ») richiedono l'intervento di tecnici specializzati aventi anche una preparazione generale molto profonda, si ha l'onore di presentare il presente disegno di legge per togliere ogni equivoco, riconoscendo esplicitamente ai laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali regolarmente abilitati, la possibilità di operare nell'ambito delle loro competenze nella progettazione, direzione ed esecuzione delle opere di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e del precedente regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229.

È evidente che con questa aggiunta si vuole correggere un'involontaria lacuna e sanzionare i diritti già acquisiti e riconosciuti per legge ai laureati in scienze agrarie ed in scienze forestali ed in pratica da loro già esercitati da oltre un secolo — la prima facoltà di agraria, non solo d'Italia ma del mondo, fu quella di Pisa sorta a seguito di notificazione granducale del 5 ottobre 1840; seguivano quelle di Milano nel 1870, Portici nel 1872 ed altre —, diritti che purtroppo sia il regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, che la legge 5 novembre 1971, n. 1086, hanno ignorato danneggiando così soltanto questa benemerita categoria di tecnici.

Un particolare settore sul quale poi deve essere richiamata l'attenzione del legislatore è quello della difesa antivalanghiva che viene eseguita con particolari strutture semplici o miste (metalliche, in conglomerato cementizio semplice od armato, ecc.) e che

per la particolare conformazione morfologica ed altimetrica del nostro Paese, considerando l'espansione demografica e lo sviluppo della viabilità, il fenomeno di spinta urbanizzazione e di insediamento di determinate infrastrutture turistico-sportive, riveste un'importanza fondamentale.

Questi lavori, che sono compresi fra le opere di sistemazione idraulico-forestale, nel territorio nazionale sono eseguiti a cura e spese dello Stato tramite il Corpo forestale ai sensi dell'articolo 39 della legge forestale (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) mentre nelle regioni alpine vengono eseguiti da uffici speciali. Nella Regione Trentino-Alto Adige, ad esempio, essi vengono eseguiti dall'Azienda speciale per la sistemazione montana e la difesa del suolo che, sotto il nome di Ufficio speciale sistemazione bacini montani, è stata costituita nel 1882 ed ha sempre operato con il massimo impegno e con l'impiego delle più moderne ed avanzate tecniche ingegneristiche, ponendosi in posizioni di avanguardia rispetto a molti altri Paesi.

In questo settore, ad esempio, vengono impiegati esclusivamente laureati in scienze forestali. Ed i risultati raggiunti anche in questa attività sistematoria hanno portato la Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo a proporre di affidare in esclusiva assoluta ai tecnici forestali l'incarico di provvedere alla progettazione ed esecuzione di tutte le opere di difesa antivalanghiva già del resto previste dal regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, unitamente alle altre opere di difesa degli abitati da altri fenomeni idrogeologici.

Anche la Regione Friuli-Venezia Giulia con legge regionale 8 novembre 1971, n. 45, ha costituito un « servizio per le progettazioni », avente un ufficio speciale centrale nel quale vengono impiegati laureati esclusivamente in scienze forestali.

In altri Paesi dove le sistemazioni idrauliche ed idraulico-forestali hanno una vecchia tradizione e sono fondate su impostazioni tecniche avanzate e perfettamente adeguate ai tempi — Francia, Austria, e nello specifico settore della difesa antivalanghiva, la Svizzera — la legislazione ha seguito l'evoluzione tecnologica del settore, che è di esclusiva competenza del forestale, e l'impiego sostitutivo di più idonei, moderni e soprattutto economici materiali, quale il conglomerato cementizio semplice ed armato e le strutture metalliche, ha portato all'uso pressochè esclusivo da parte dei tecnici forestali di questi tipi di opere.

In questi Stati la ristrutturazione scientifica delle università e degli istituti di istruzione superiore segue, mentre in Italia viene anche a precedere, l'evoluzione legislativa nei suoi lenti tentativi di adeguamento al progresso tecnico e tecnologico.

Pertanto, tenuto conto dei disposti di cui ai regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267; 16 maggio 1926, n. 1126; 13 febbraio 1933, n. 215; regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229; del decreto legislativo 24 novembre 1947, n. 1716, e delle leggi 25 luglio 1952, n. 991; 26 marzo 1956, n. 266, e 5 novembre 1971, n. 1086, in conformità ed aderenza alla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, in base alla quale gli organi tecnici della Regione Trentino-Alto Adige passeranno alle dipendenze delle province di Trento e di Bolzano in relazione all'assunzione di competenze legislative da parte di dette province, al fine di normalizzare la posizione degli enti competenti nel settore della difesa del suolo, si rende necessario presentare uno specifico disegno di legge che rettifichi le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al fine di garantire, nell'interesse superiore della comunità nazionale, il buono e regolare funzionamento di questi servizi.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Nell'elenco dei tecnici di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, e di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1971, numero 1086, vengono compresi anche i laureati in scienze agrarie o in scienze forestali abilitati all'esercizio della libera professione, nei limiti delle loro competenze.

Art. 2.

Per le opere di sistemazione idraulico-forestale, idraulica ed idraulico-agraria, costruite da e per conto di enti pubblici aventi uffici tecnici diretti da un ingegnere o da un laureato in scienze agrarie o in scienze forestali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086.